



NOTA AIC RECEPIMENTO NUOVE DIRETTIVE DEL CD. “PACCHETTO RIFIUTI”

Contributo alla Commissione Ambiente Senato

Sunto

Questo documento presenta la posizione dell'Associazione Italiana Compostaggio sul recepimento italiano della Direttiva UE 851/2018. Vengono affrontati i limiti attuali del sistema di gestione del rifiuto organico e avanzate proposte per superarle



NOTA AIC RECEPIMENTO NUOVE DIRETTIVE DEL CD. "PACCHETTO RIFIUTI"

L'Associazione Italiana Compostaggio (AIC) è una libera associazione senza finalità di lucro, aperta ad Enti pubblici, Associazioni, Organismi privati e persone fisiche, che ha come scopo la promozione, ai fini della sostenibilità, della resilienza, della circolarità delle economie e dei territori e delle loro comunità, dell'uso razionale ed efficiente della risorsa costituita dai materiali organici attraverso impianti di piccola taglia, organizzazioni a rete, il più vicini possibile al luogo di produzione dei materiali stessi e di utilizzo del compost prodotto. Esempi di queste attività sono tutte le pratiche di compostaggio di prossimità costituite dall'autocompostaggio (domestico e non), dal compostaggio di comunità e dal compostaggio locale. Quello cioè che chiamiamo **compostaggio di prossimità**.

È importante sottolineare il quadro all'interno del quale sono mosse le nostre osservazioni e proposte presentate di seguito.

Osserviamo infatti in altri settori, come quello energetico, uno sviluppo e una trasformazione in atto che, in qualche modo, invidiamo. Ci riferiamo principalmente al settore energetico dove la produzione locale e diffusa è incentivata, vi è una integrazione di sistema tra grandi e piccoli produttori, la rete, la presenza delle ESCO, il risparmio energetico in edilizia è sostenuto ecc. Si è assistito negli ultimi anni, in altri termini, alla così detta *Energy Transition*.

Dal monopolio ENEL e una produzione centralizzata, si è passati alla presenza di una miriade di attori. Le offerte all'utenza sono altamente differenziate e su misura delle necessità.

Riteniamo sia oggi il tempo di una "*Waste transition*" che, in modo analogo a quanto assistito per l'energia, porti anche il sistema dei rifiuti nel III millennio.

In questa transizione il compostaggio diffuso e il compostaggio di prossimità divengono centrali. In questo processo AIC in tutti diversi tavoli e opportunità vuole sempre **evidenziare il ruolo fondamentale che il compost ha**, oltre che per l'uso in agricoltura e nella florovivaistica, anche nella strategia complessiva di lotta al cambiamento climatico, alla sostituzione di materiale non rinnovabile (come la torba) o di agrochimici, alla promozione dell'utilizzo di materie prime seconde e dei sistemi di riduzione alla fonte dei rifiuti prodotti, alla lotta contro lo spreco alimentare, all'aumento della ritenzione idrica del suolo e la lavorabilità dei terreni. La sfida da raccogliere è interna all'uscita dalla società della combustione (fosse anche la combustione di risorse ritenute rinnovabili) e dell'usa e getta.

L'AIC promuove, per la gestione e valorizzazione della frazione organica, una prassi basata sul principio di sussidiarietà e di prossimità con la conseguente costruzione di capacità locali di gestione rifiuti.

In tale contesto, per sussidiarietà si intende quel principio regolatore per cui se un ente inferiore (soggetto privato e non) è capace di svolgere bene un compito, l'ente superiore non interviene, ma può eventualmente sostenere e/o supportare l'azione. Il sistema dei grandi impianti quindi, viene integrato con l'idea della capacità distribuita, della gestione locale e della rete. Si evidenzia che l'obiettivo di questo approccio è quello di diminuire la vulnerabilità del sistema e aumentare l'accettabilità e la consapevolezza sociale (molti piccoli impianti vicini ai luoghi di produzione invece che uno grande e spesso distante).

L'AIC è convinta che il trattamento in loco della frazione organica, riesca a meglio sfruttare i meccanismi naturali di evapotraspirazione della frazione organica "umida" contribuendo anche alla



NOTA AIC RECEPIMENTO NUOVE DIRETTIVE DEL CD. "PACCHETTO RIFIUTI"

riduzione alla fonte del rifiuto da trattare e ad una maggiore inclinazione da parte del cittadino a un consumo consapevole delle risorse naturali e dei beni prodotti dalla terra.

Lo strumento operativo per accompagnare questo processo è quello di privilegiare, in relazione al territorio, **il compostaggio di prossimità** costituito da:

- l'autocompostaggio sia delle utenze domestiche sia di quelle non domestiche,
- il compostaggio di comunità,
- il compostaggio locale.

Malgrado questo approccio sia condiviso a parole da molti è nei fatti seguito da pochi.

Lo stesso principio di "sistema integrato" nel settore rifiuti è vissuto, nella legislazione e nella pratica, come il rimando ad un gestore unico che spesso e volentieri coincide con un'unica azienda di gestione rifiuti che esautora le capacità locali e le comunità di trattare i propri rifiuti guardando alle prime esperienze di autogestione come ad una concorrenza invece che come realtà da sostenere.

Certamente il trattamento dell'organico, in particolare con tecnologie semplici che sfruttano processi naturali e virtuosi, come quelle utilizzabili nel compostaggio di prossimità, rappresentano un'occasione di inizio della pratica di una "Waste transition" e del compostaggio diffuso.

Perché questo sia realizzabile riteniamo che i principi della Direttiva 851/2018 debbano essere recepiti correttamente traducendo nella pratica e nella specificità del sistema italiano.

Tra i considerati della Direttiva 851/2018, che dovrebbe essere recepita, notiamo come, al punto 40, si scriva:

*La promozione di una **bioeconomia sostenibile** può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime. I prodotti biologici riciclabili e i prodotti biodegradabili compostabili potrebbero pertanto rappresentare un'opportunità per stimolare la ricerca e l'innovazione e sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con risorse rinnovabili.*

La gestione del rifiuto organico è centrale anche per il destino delle altre filiere della raccolta differenziata e del recupero dei materiali. Questo sia per le quantità in gioco sia per i costi, ambientali ed economici, associati alle elevate frequenze di raccolta e ai trasporti verso impianti spesso lontani, alla contaminazione dalle e delle altre filiere (si pensi alla plastica).

Si noti anche che, a favore del compostaggio rispetto ad altre tecnologie, i dati di analisi merceologiche condotte in Svizzera e in Germania mostrano un livello di contaminazione da plastiche del prodotto finale, superiore nel digestato degli impianti di digestione anaerobica rispetto al compost prodotto negli impianti di compostaggio tradizionali¹.

Riteniamo che la forma preferibile di riciclo della frazione organica sia il ritorno al suolo attraverso il compostaggio aerobico.

Si rileva favorevolmente, nella Direttiva Europea 851/2018 al punto 48, un'altra indicazione a favore del compostaggio:

¹ <https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=19763>



NOTA AIC RECEPIMENTO NUOVE DIRETTIVE DEL CD. "PACCHETTO RIFIUTI"

“il ritrattamento di rifiuti biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di *recupero di rifiuti che non sia la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbe essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.*”

Ancora, con l'introduzione dell'art. 11Bis alla 2008/98/CE, “la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata **se il trattamento produce compost**, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto all’apporto, destinato a essere **utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati**. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono computarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta **benefici per l’agricoltura** o un miglioramento sul piano dell’ambiente”.

AIC ha partecipato con impegno alla lunga fase di negoziazione, svolta presso il MATTM, di quello che doveva essere il recepimento della 851/2018.

Purtroppo il lavoro collettivamente svolto è stato stralciato ma è ancora disponibile nelle pagine WEB del Ministero².

Riteniamo che lo stralcio sia **un’occasione mancata** di rimettere mano, in maniera coordinata e organica, al settore rifiuti e che la lunga fase negoziale aveva invece praticamente raggiunto. Con questo non vogliamo sostenere che tutte le proposte elaborate a quei tavoli fossero condivisibili da AIC ma che comunque fossero un buon compromesso tra i vari interessi da coordinare.

Cerchiamo comunque di sottolineare di seguito almeno alcuni dei punti che riteniamo fondamentali per la questione a partire dall’importante ruolo da assegnare all’agricoltura.

Malgrado il Ministero delle Politiche agricole sia spesso nominato nella proposta di recepimento non è evidente il coinvolgimento e il ruolo operativo che questo dovrebbe avere nella circolarità della risorsa e nella garanzia della qualità del processo di compostaggio e non del solo OUTPUT.

Avendo suggerito modifiche all’art. 181 di pag .7 non si può non suggerire modifiche all’art. 182 ter di pag. 8 dell’atto di governo n.169, recante titolo “**RIFIUTI ORGANICI**” che testualmente recita: **Comma 1:**

“Il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, le Regioni, le Province Autonome, favoriscono nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio ivi compresi **il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell’ambiente e che dia luogo ad un OUTPUT che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità**”

Si propone di sostituire con:

“Il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, le Regioni, le Province Autonome, favoriscono nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell’ambiente e che produca Compost **mediante un processo che**

² <https://www.minambiente.it/pagina/recepimento-direttive-rifiuti>



soddisfi pertinenti standard di elevata qualità coinvolgendo reti di operatori, compreso le aziende agricole anche affiancate da associazioni di settore, nelle operazioni per il riutilizzo, rendendo concreta l' istituzione di una filiera del rifiuto organico interna alle politiche di economia circolare "

Motivazione: non è solo il prodotto che deve avere caratteristiche di qualità ma l'intero processo. Si sottolinea inoltre l'importanza dell'integrazione del sistema agricolo nel riciclo. Si conti come già molte Regioni, come Lazio, Marche, Umbria e Sardegna, abbiano già incluso il compostaggio nei rispettivi Piani di Sviluppo Rurale. **Specificando che il prodotto deve essere classificato come compost si dà certezza sulle caratteristiche che deve possedere il prodotto per l'utilizzo sul terreno.**

Riteniamo anche la politica tariffaria uno strumento fondamentale di retroazione del sistema. La realizzazione sempre più concreta del principio di chi inquina paga è un passo importante

La Tariffa puntuale (Decreto MATTM del 20/4/2017) purtroppo recita:

Art. 4 Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti

1. La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come **requisito minimo**, il peso o il volume della quantità di **RUR** conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

2. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.

Si potrebbe introdurre nell'articolo 203 della 152/2006 (Schema tipo di contratto di servizio), il comma 4:

La tariffa è commisurata ai rifiuti conferiti e al servizio reso. La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di **RUR e di rifiuto organico** conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

Motivazioni:

La quantità di organico non conferita (per esempio con l'auto compostaggio o il compostaggio di comunità) non viene rilevata dal sistema che contabilizza solo i RUR che scarica sul secco residuo l'intero costo di gestione. Questo è il tipico problema ambientale ove si presentano costi nascosti che, se adeguatamente identificati e riportati alla luce, possono utilmente contribuire al miglioramento delle prestazioni del sistema. A sostegno di questa tesi la Regione Piemonte (delibera di giunta regionale)³ scrive:

Un recente esame dei vari casi di studio relativi all'attivazione della tariffazione puntuale del servizio di raccolta condotto da ESPER a livello europeo e nazionale , ha inoltre evidenziato che i risultati migliori sia dal punto di vista quali-quantitativo che da quello economico sono quelli rilevati per le esperienze in cui sono stati personalizzati i servizi di raccolta sia del rifiuto residuo (indispensabile per poter ottenere una corretta responsabilizzazione dei comportamenti individuali) che delle principali frazioni recuperabili (altrettanto indispensabile per evitare il peggioramento qualitativo

³ http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/49/attach/dgr_07978_990_30112018.pdf



NOTA AIC RECEPIMENTO NUOVE DIRETTIVE DEL CD. "PACCHETTO RIFIUTI"

che invece viene di solito rilevato se le altre frazioni vengono raccolte a livello stradale o di prossimità). Tale studio ha inoltre evidenziato che vari Consorzi stanno applicando la tariffa puntuale non solo al secco residuo ma anche all'umido ed al verde per incentivare al massimo il compostaggio domestico (ad es. i Consorzi Padova Tre e Padova Quattro, Valle Camonica ecc.) e questa strategia si sta consolidando e diffondendo sempre di più poiché tale strategia consente di massimizzare l'adesione al compostaggio domestico e riduce al contempo il numero di utenti che richiedono di beneficiare del costoso servizio di raccolta domiciliare del verde (sfalci, potature e ramaglie).

Inoltre questo approccio supererebbe, nell'adozione della tariffa puntuale così riformulata, il tema dello sgravio.

Sarebbe inoltre utile trovare un modo di normare con **un colore unico** i sacchi destinati alla raccolta differenziata dell'organico perché ancora oggi questi vengono eliminati dagli impianti in quanto non si è in grado di distinguere plastica e plastica biodegradabile⁴.

Infatti, a parte i sacchetti in carta riciclata compostabili a norma che sono ben distinguibili da sacchi in materiale filmico non compostabili e che assicurano inoltre la loro disintegrazione in tutti i sistemi di trattamento dell'organico, i sacchi in plastica compostabile, di diverse forme, spessori, colori e stampe, aumentano la confusione in fase di raccolta e diminuiscono il naturale effetto della perdita di peso della frazione umida senza rilascio di liquidi putrescibili, con conseguente aumento degli scarti d'impianto dovuti "all'effetto trascinarsi" come anche ribadito da un recente Position Paper di Utilitalia⁵.

Il colore unico per i sacchi in plastica compostabile permetterebbe l'identificazione, anche automatica, delle frazioni estranee e non compostabili.

Circa il difficile tema del sistema integrato si evidenzia come all'Art. 1 del recepimento, si suggerisce di modificare nella 152

art. 183 il punto ii)

Il) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

sostituendolo con

Il) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti **ispirandosi al principio di sussidiarietà e di prossimità, valorizzando le capacità locali di gestione, le specificità delle singole utenze e delle filiere dei rifiuti.**

L'Art. 200 della 152/2006 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

Comma 1:

⁴ <http://www.compostabile.com/carta-e-bioplastiche-il-monitoraggio-dei-materiali-amici-del-compost/>

⁵ http://www.utilitalia.it/area_ambiente/studi_e_ricerche?92608d3f-3aa0-40c6-832c-ab03badbc05f



NOTA AIC RECEPIMENTO NUOVE DIRETTIVE DEL CD. "PACCHETTO RIFIUTI"

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

può essere sostituito con

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti ispirandosi al principio di sussidiarietà e di prossimità, valorizzando le capacità locali di gestione, le specificità delle singole utenze e delle filiere dei rifiuti e con bacini ottimali Indicativamente ricompresi tra i 30.000 e i 150.000 abitanti, ad eccezione dei comuni singoli che già superano queste soglie.

La Art. 202 della 152/2006 comma 1 recita:

1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.

Si propone di sostituire con:

1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani **mediante molteplici gare** disciplinate dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia. Ottemperando altresì ai criteri di concorrenza, favorendo la partecipazione alle gare delle piccole e medie aziende, con dimensioni riferite ai bacini ottimali e con durata degli affidamenti correlata alla durata di ritorno degli investimenti previsti.

Motivazione:

Vengono così esaltate le capacità locali e di filiera delle aziende.

L'Autorità per la Concorrenza e del Mercato ha elaborato uno studio, denominato *libro bianco* (IC49 del 21/01/2016), con il quale vengono fornite alcune utili indicazioni. Al fine di superare la frammentazione delle gestioni i bacini ottimali entro cui svolgere le gare e quindi i servizi di raccolta, come indicato nel punto 19, hanno una dimensione che va dai 30.000 abitanti ai 150.000 abitanti. È ovvio che le indicazioni numeriche sono di massima e che potranno esserci eccezioni, ma le eccezioni dovranno essere giustificate come prevede l'art. 51 del codice degli appalti. Certamente fra le eccezioni sono già inserite le Città capoluogo Al di sotto e al di sopra di queste soglie si creano delle diseconomie, delle limitazioni del mercato, in particolare per la soglia superiore, con maggiori difficoltà di accesso per le piccole e medie aziende. Inoltre la durata degli affidamenti dovrà essere commisurata con i tempi di rientro degli investimenti, come indicato nel codice degli appalti e dal medesimo libro bianco



NOTA AIC RECEPIMENTO NUOVE DIRETTIVE DEL CD. "PACCHETTO RIFIUTI"

Approfondendo l'analisi e alzando lo sguardo a livello nazionale, si può evidenziare che nel 2019 in Italia risultano esserci 7.892 Comuni, dei quali il 96,1% con popolazione sotto i 30.000 abitanti, ovvero sotto la soglia minima indicata dal libro bianco e solo il 3,9% dei comuni con popolazione sopra la soglia minima. È ovvio che il legislatore che nel 1997, l'anno in cui è iniziata la nuova legislazione sui rifiuti col decreto Ronchi, trovandosi di fronte ad una situazione estremamente frammentata in cui la maggior parte dei comuni andava autonomamente, si sia preoccupato di quel 96,1% sotto la soglia.

Il medesimo studio nel punto 502 e dal punto 507 al 512, sottolinea l'importanza di separare la fase di raccolta dalla fase di smaltimento/riciclaggio. Ciò sempre per favorire la concorrenza e dare la possibilità a più soggetti di svolgere queste attività e per evitare evidenti conflitti di interesse che potrebbero distorcere la libera concorrenza e alterare gli obiettivi di riduzione dei rifiuti (cfr di seguito).

Art. 202 (Affidamento del servizio) possibile introduzione del comma 5bis

Sostituire

Motivazione

Evitare scorciatoie che possano favorire una soluzione piuttosto che un'altra. Per esempio accade che non venga sostenuto il compostaggio di prossimità perché l'azienda di gestione rifiuti possiede un impianto di compostaggio o di digestione anaerobica.

Nel passato ci sono state iniziative già in materia come nella Legge 24 Regione Piemonte 2002 art.10. comma 3⁶ o nella Legge iniziativa popolare N.1647 (2013) Camera XVII LEGISLATURA art.13 (Incompatibilità fra gestione della raccolta, gestione dello smaltimento e gestione del riciclaggio)⁷.

Circa il principio di sussidiarietà e di prossimità proponiamo di intervenire (come proposto a suo tempo dal MATTM) nelle definizioni della 152/2006 (art. 183) la lettera e) oggi così disposta:

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

con la seguente definizione che identifica e contiene tutte le possibili fattispecie di compostaggio:

e) compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione dei rifiuti organici selezionati alla fonte per la produzione di compost. È condotto in impianti di compostaggio, in impianti integrati di compostaggio e digestione anaerobica o mediante apposite apparecchiature/installazioni finalizzate alle seguenti attività di compostaggio di prossimità declinato in:

- "autocompostaggio": compostaggio dei propri rifiuti organici urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

⁶ <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2002024.html>

⁷ <https://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=1647&sede=&tipo=>



NOTA AIC RECEPIMENTO NUOVE DIRETTIVE DEL CD. "PACCHETTO RIFIUTI"

- "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- "compostaggio locale": attività di compostaggio destinata esclusivamente al riciclaggio dei rifiuti organici prodotti nel comune ove l'attività è condotta e nei comuni confinanti, con capacità di trattamento non eccedente le 250 tonnellate annue, come disciplinata dall'articolo dall'art. 214 comma 7-bis.

Nel **compostaggio di comunità** il DM 266/2016 esclude il comune da ricoprire il soggetto collettivo prevedendo per questo solo forme associative di diritto privato (art. 2 del DM: *definizioni*). Questo ha limitato di molto la diffusione del compostaggio di comunità. Riteniamo importante poter fare assumere **al** anche al Comune questo ruolo. Per esempio scrivendo nella proposta precedente:

- "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, **organizzate anche dal comune di appartenenza**, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

Art. 182-bis della 152/2006.

Principi di autosufficienza e prossimità

Malgrado il comma 1 parli di smaltimento e recupero i successivi punti parlano del recupero solo di smaltimento (punto a) e del recupero dei rifiuti urbani indifferenziati, **si** propone di sostituire:

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il **recupero dei rifiuti urbani indifferenziati** in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

con:

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti e favorendo il compostaggio di prossimità.

Motivazioni: il principio di prossimità deve essere valido anche per il riciclo non solo per lo smaltimento o il trattamento dell'indifferenziato.

All'Art. 196 del 152/2006

Si propone di sostituire:



NOTA AIC RECEPIMENTO NUOVE DIRETTIVE DEL CD. "PACCHETTO RIFIUTI"

Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

Con:

Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento e **recupero in loco**. Tale disposizione non si applica alle discariche. **Le attività di autocompostaggio sono permesse anche in aree agricole.**

Motivazione:

autosmaltimento non è presente nelle definizioni del 183 però si definisce, al punto z), «*smaltimento*»: *qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.*

Ci sembra un peccato promuovere il solo *autosmaltimento* e non anche (o soprattutto) l'autocompostaggio.

Inoltre nell'art 208 della 152/206 comma 19bis è previsto anche lo sgravio per le attività agricole che effettuano il compostaggio.

Art. 198 (Competenza comuni)

Si propone Inserire il comma 5:

Al fine di promuovere il compostaggio di prossimità i comuni sono tenuti ad inserire nei propri regolamenti **l'Albo Comunale Compostatori** con funzioni di supporto all'autocompostaggio e al compostaggio di comunità. All'Albo Compostatori sono iscritte le utenze che praticano l'autocompostaggio.

Motivazione: L'Albo compostatori trasforma l'impegno del singolo autocompostatore da una solitaria scelta volontaria in una azione collettiva a guida pubblica (Il Comune così sostiene il principio di sussidiarietà).

Art.208

19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

Sostituire con:

19-bis. Alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui organici e di sfalci e potature, costituiti da sostanze naturali non pericolose che effettuano l'auto compostaggio o il compostaggio di comunità, nelle more dell'applicazione della tariffa puntuale o in mancanza del



NOTA AIC RECEPIMENTO NUOVE DIRETTIVE DEL CD. "PACCHETTO RIFIUTI"

rilevamento delle quantità di organico conferite, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. La riduzione è stimata non inferiore al 40% della parte variabile della tariffa.

Motivazione

Tutte le utenze, anche le non domestiche, possono concorrere alla capacità di riciclo del territorio. La questione dello sgravio potrebbe essere resa obsoleta dalla adozione della tariffa puntuale. Anche la questione di una sua quantificazione minima è dibattuta poiché alcuni ritengono che questa porti al conseguente allineamento di tutti i comuni al minimo. Si ritiene però che, da un punto di vista pratico, sia meglio considerare comunque la possibilità dello sgravio e fornire una valutazione basata sul 50% dei costi di gestione dell'organico sul totale, costi che si riflettono sulla parte variabile della tariffa.

Nulla vieta che in fase di predisposizione della tariffa questi costi vengano evidenziati e eventualmente effettuati sgravi superiori al 40%. Alcuni comuni offrono sgravi che arrivano al 60%, sulla parte variabile della TARI, ai cittadini che effettuano il compostaggio domestico.

Infine, circa il sostegno al principio di prossimità si propone di innalzare la capacità massima delle attrezzature per il compostaggio locale da 80 a 250 t/anno.

Art 214 della 152/2006

7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (**ARPA**) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Sostituire con:

7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente **250 tonnellate annue** e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, con certificazione della corrispondenza alle caratteristiche richieste dal MATTM, previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di



NOTA AIC RECEPIMENTO NUOVE DIRETTIVE DEL CD. "PACCHETTO RIFIUTI"

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Al MATTM è richiesto di pubblicare, entro 90 giorni, le caratteristiche minime delle attrezzature per il compostaggio locale.

In realtà questo Decreto MATTM è nei fatti già scritto all'interno della citata attività svolta per il recepimento⁸ (Allegato Q).

Motivazioni: sulla base di una media nazionale di produzione organico di circa 120kg/abitante/anno 80 tonnellate sono una capacità inferiore ai 700 abitanti equivalenti. Si propone di portare la cifra a quella di 2000 abitanti equivalenti (circa 250 t/anno). Le ARPA hanno negli scorsi anni interpretato il loro parere, circa l'art 214 comma 7bis, in modo molto eterogeneo passando dai casi di pareri positivi espressi da poche righe a quelli che richiedevano sofisticate analisi delle emissioni in acqua ed in atmosfera, analisi dei rumori ecc. Alcune ARPA hanno fornito pareri anche dopo sei mesi. Si propone quindi di eliminare la richiesta di parere ARPA sostituendola con la garanzia dell'autocertificazione di adesione ad assegnati standard. Si noti che attualmente non viene richiesto un parere positivo ma si scrive "*acquisito il parere*".

In sub ordine si potrebbe assegnare ad ARPA una *check list* di requisiti da verificare (per esempio sulla base di quanto già scritto nel citato Allegato Q MATTM) e comunque assegnando la regola del silenzio assenso entro 60 giorni.

⁸ Si veda la parte B dell'allegato Q:

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/direttive_rifiuti/contributi/Rifiuti_organici/03allegatoq.pdf